



Parlamento Europeo

[Indice](#)
[◀ Precedente](#)
[Seguente ▶](#)
[⊕ Testo integrale](#)

Procedura : **2013/2023(INI)**

[▶▶ Ciclo di vita in Aula](#)

Ciclo del documento : [A7-0291/2013](#)

Testi presentati :
A7-0291/2013

Discussioni :
▶ **PV 07/10/2013 - 23**
CRE 07/10/2013 - 23

Votazioni :
▶ **PV 08/10/2013 - 9.6**

Testi approvati :
▶ **P7_TA(2013)0396**

Testi approvati

Martedì 8 ottobre 2013 - Strasburgo

Edizione provvisoria

Diritto internazionale privato e norme applicabili al lavoro

P7_TA-PROV(2013)0396

A7-0291/2013

► Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sul miglioramento del diritto internazionale privato: norme sulla competenza giurisdizionale applicabili al lavoro (2013/2023(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 12, 15, 16, 27, 28, 30, 31 e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visto l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,
- visti gli articoli 45, 81 e 146 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-18/02⁽¹⁾, C-341/05⁽²⁾ e C-438/05⁽³⁾,
- visto l'articolo 48 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (**A7-0291/2013**),

A. considerando che la revisione del regolamento Bruxelles I⁽⁴⁾ ha riscosso un grande successo, in quanto ha introdotto notevoli miglioramenti alle norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea;

B. considerando che l'ambito di applicazione della procedura di rifusione non toccava taluni aspetti delle norme in materia di diritto del lavoro;

C. considerando che l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001⁽⁵⁾ prevede che si faccia ricorso alla tecnica della rifusione per atti normativi oggetto di frequenti modifiche;

D. considerando che è importante garantire coerenza tra le norme che disciplinano la competenza giurisdizionale in materia di controversie e le norme che disciplinano la legge applicabile a una controversia;

E. considerando che è altresì di fondamentale importanza che il diritto internazionale privato a livello europeo eviti la possibilità di scelta opportunistica del foro competente («forum shopping») – soprattutto quando questo potrebbe aver luogo a scapito della parte più debole, quali ad esempio i lavoratori dipendenti – e garantisca il livello massimo possibile di prevedibilità della competenza giurisdizionale;

F. considerando che, come principio generale, la competenza giurisdizionale dovrebbe spettare al tribunale che presenta la connessione più stretta con il procedimento;

G. considerando che diversi casi giudiziari europei di alto profilo in materia di competenza giurisdizionale e legge applicabile in relazione a contratti individuali di lavoro e attività sindacali hanno suscitato timori sull'eventualità che le disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro possano essere violate dalle norme europee che, in alcuni casi, prevedono l'applicazione della legge di uno Stato membro da parte del giudice di un altro Stato membro⁽⁶⁾ ;

H. considerando che, alla luce della grande importanza che riveste il diritto del lavoro per l'identità costituzionale e politica degli Stati membri, è importante che il diritto europeo rispetti le tradizioni nazionali in tale ambito;

I. considerando che è anche nell'interesse di una sana amministrazione della giustizia allineare le norme in materia di competenza giurisdizionale con le norme sulla legge applicabile, nella misura del possibile;

J. considerando che sembra opportuno valutare l'eventuale necessità di modificare le norme sulla competenza giurisdizionale in materia di diritto del lavoro;

K. considerando che, in particolare, per quanto riguarda l'attività sindacale, dovrebbero essere competenti i tribunali dello Stato membro in cui l'attività sindacale deve essere o è stata intrapresa;

L. considerando che, per quanto riguarda i contratti individuali di lavoro, occorre garantire che, nella misura ritenuta opportuna, la competenza giurisdizionale sia esercitata dai tribunali dello Stato membro che presenta la connessione più stretta con il rapporto di lavoro;

1. si congratula con le istituzioni per la revisione positiva del regolamento Bruxelles I;

2. ritiene che la Commissione debba prendere ulteriormente in considerazione le questioni di diritto del lavoro al fine di un'eventuale revisione futura;

3. osserva che uno dei principi fondamentali del diritto internazionale privato in materia di competenza giurisdizionale è la protezione della parte più debole e che l'obiettivo della protezione dei lavoratori dipendenti è dichiarato nelle attuali norme riguardanti la competenza giurisdizionale;

4. prende atto del fatto che i lavoratori dipendenti sono generalmente ben tutelati dalle norme riguardanti la competenza giurisdizionale in materia di diritto del lavoro nei casi in cui il convenuto è il lavoratore dipendente in procedimenti intentati dal datore di lavoro mediante i criteri di competenza esclusiva previsti dal regolamento Bruxelles I;

5. esorta la Commissione a valutare se l'attuale quadro giuridico previsto dal regolamento Bruxelles I tenga sufficientemente conto della specificità delle azioni nel settore del lavoro;

6. invita la Commissione a prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- a) se, per quanto concerne la responsabilità di un lavoratore dipendente o di un datore di lavoro o di un'organizzazione che rappresenta gli interessi professionali dei lavoratori o dei datori di lavoro, per danni causati da un'attività sindacale, occorre prendere provvedimenti per chiarire che l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I (rifusione) fa riferimento al luogo in cui l'attività sindacale deve essere o è stata intrapresa, e se è necessario un allineamento all'articolo 9 del regolamento Roma II;
- b) se, nei casi in cui un lavoratore dipendente citi in giudizio un datore di lavoro, la clausola di ripiego, che si applica in assenza di un luogo di lavoro abituale, vada riformulata in modo da fare riferimento alla sede di attività da cui il lavoratore dipendente riceve o ha ricevuto le istruzioni giornaliere anziché al luogo in cui è ubicata l'impresa che ha assunto il lavoratore;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Comitato economico e sociale europeo.

(1) Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2004 nella causa C-18/02, *Danmarks Rederiforening, che agisce per conto del DFDS Torline A/S / LO Landsorganisationen i Sverige, che agisce per conto del SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation*, Racc. 2004 pag. I-01417.

(2) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2007 nella causa C-341/05, *Laval un Partneri Ltd / Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan e Svenska Elektrikerförbundet*, Racc. 2007 pag. I-11767.

(3) Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 dicembre 2007 nella causa C-438/05, *International Transport Workers' Federation e Finnish Seamen's Union / Viking Line ABP e OÜ Viking Line Eesti*, Racc. 2007 pag. I-10779.

(4) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(5) Accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1).

(6) Cfr., in particolare, le circostanze della causa C-438/05, *International Transport Workers' Federation e Finnish Seamen's Union / Viking Line ABP e OÜ Viking Line Eesti*, Racc. 2007 pag. I-10779.

